

Legge di bilancio 232 del 11/12/2016
Principali novità:

Riqualificazione energetica

Tipologia classica
Eco - bonus
Incombenze da seguire
Chi può usufruire delle detrazioni

Ristrutturazione edilizia

Tipologia classica
Sisma - bonus
Incombenze da seguire
Chi può usufruire delle detrazioni

Circolare sull'utilizzo del bonifico per ristrutturazione e riqualificazione

Comunicazione certificazioni per ristrutturazione e riqualificazione

Format dei dati da chiedere ai Condomini

Comunicazione di Cessione del Credito degli "incapienti"

Nuove norme per il versamento delle Ritenute sulle imprese

Novità sulle partite Iva

Regime di cassa
Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata INPS
Nuova Imposta IRI per piccole imprese e lavoratori autonomi
Abolizione degli studi di settore
Nuove comunicazioni spesometro
Super Ammortamento - Iper Ammortamento
Dichiarazione IVA Autonoma
Fatturazione elettronica

Riqualificazione energetica (Comma 2 legge 232/2016)

Da quest'anno gli incentivi per la riqualificazione energetica si dividono in due tipologie:

- 1 Tipologia classica (detrazione del 65% fino al 31/12/2017)
- 2 Tipologia eco-bonus (detrazione dal 70% all'85% fino al 31/12/2021)

Riqualificazione energetica 1 - Tipologia classica

(detrazione del 65% fino al 31/12/2017)

E' relativa ad interventi su appartamenti privati o condomini ad esclusione delle spese per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore (art 2 comma 1 L. 232-2016 rimanda alla legge 90 del 2013 art. 14 comma 1).

Ricordo che la riqualificazione energetica racchiude in sé vari tipi di intervento, con limiti diversi di detrazione:

1a) riduzione fabbisogno energetico comma 344 L. 296/2006 (tutte le lavorazioni che consentono di conseguire un fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale non superiori a quanto previsto dal DM del 26/01/2010 (vedi tabella allegata che confronta i valori del 2008 con i nuovi del 2010), importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a E 100.000 per tutto il condominio.

1b) interventi sugli involucri degli edifici comma 345 L. 296/2006 (strutture opache, infissi) importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a E 60.000 per tutto il condominio.

1c) installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda comma 346 L. 296/2006, importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a E 60.000 per tutto il condominio. I pannelli solari devono essere conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 e devono avere una garanzia minima per i pannelli di 5 anni e per accessori e componenti di 2 anni.

1d) sostituzione di impianti dotati di climatizzazione invernale comma 347 L. 296/2006

- con impianti dotati di caldaia a condensazione e termoregolazione individuale
 - o con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia
 - o con sostituzione di impianti individuali con uno centralizzato, non vale il contrario
- importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a E 30.000 per tutto il condominio. E' l'unica lavorazione la cui spesa può essere cumulata a quella dell'installazione dei pannelli solari.

Successivamente sono state aggiunte nuove lavorazioni agevolabili:

1e) sostituzione scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, spesa massima agevolabile E 30.000 (D.L. 201 del 2011 art. 4 com. 4)

1f) schermature solari (tende e simili) spesa massima agevolabile E 60.000 (L. 190 del 2014 art. 1 comma 47)

1g) impianti di climatizzazione invernali alimentati da biomasse combustibili, spesa massima agevolabile E 30.000 (L. 190 del 2014 art. 47 comma 1)

1h) dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda.

1i) sono agevolabili le spese sostenute per i tecnici

1l) Sono agevolabili i lavori di ampliamento, demolizione e ricostruzione rientranti nel piano casa (Risoluzione 4/E del 04/01/2011).

L'agevolazione non spetta in caso di cado di demolizione e ricostruzione dell'edificio con ampliamento, in quanto si considera come una nuova costruzione (Circ. 39/E del 1/7/2010 A.E.).

Numero di Rate per la detrazione = 10 rate annuali

Tabella in cui sono raffrontati i limiti contenuti nel DM 11/03/2008 con quelli del nuovo decreto del 2010 per ciascuna delle 6 zone climatiche.

Zona climatica	Strutture opache verticali		Strutture opache orizzontali o inclinate				Finestre comprensive di infissi	
			Coperture		Pavimenti *			
	Attuale	Nuovo	Attuale	Nuovo	Attuale	Nuovo	Attuale	Nuovo
A	0,56	0,54	0,34	0,32	0,59	0,60	3,9	3,7
B	0,43	0,41	0,34	0,32	0,44	0,46	2,6	2,4
C	0,36	0,34	0,34	0,32	0,38	0,40	2,1	2,1
D = Roma	0,30	0,29	0,28	0,26	0,30	0,34	2,0	2,0
E	0,28	0,27	0,24	0,24	0,27	0,30	1,6	1,8
F	0,27	0,26	0,23	0,23	0,26	0,28	1,4	1,6

Riqualificazione Energetica 2 - Tipologia eco-bonus

(detrazione dal 70% all'85% fino al 31/12/2021)

E' relativo solo ai Condomini e non ai singoli appartamenti è una novità che prevede percentuali di detrazione del 70% o 75% per interventi eseguiti entro il 31/12/2021.

2a) Gi interventi che riguardano l'involucro dell'edificio (parti comuni condominiali). Tali interventi devono avere un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. Tali interventi sono agevolabili per il 70% su un importo massimo per ogni unità immobiliare di E 40.000.

Tale requisito va asseverato da un tecnico.

2b) Gli interventi che migliorano la prestazione energetica dell'edificio invernale ed estiva sono agevolabili per il 75% se con il miglioramento si consegue la "qualità media" di cui al DM del 26/06/2015. Tale miglioramento deve essere attestato da un tecnico con l'APE.

Tale requisito va asseverato da un tecnico.

Numero di Rate per la detrazione

La detrazione deve essere esercitata in **5 o 10 (non definito)** rate annuali

Nella detrazione per ristrutturazione edilizia la legge fissa il limite di E 96.000 di spesa (fisso per ogni tipo di intervento) per ogni appartamento su cui applicare l'aliquota di detrazione es. 50% al fine di calcolare la detrazione massima.

Nella riqualificazione energetica accade il contrario la legge fissa il limite della detrazione massima (variabile a seconda del tipo di intervento) e l'aliquota, pertanto il limite di spesa massimo si calcola dividendo la detrazione massima E 40.000 per il rapporto tra aliquota e 100, pertanto in caso di aliquota del 65% la spesa massima sarà $40.000 : 0,65 = 61.538$.

L'agevolazione non e' cumulabile con altri incentivi ad es. quelli per la ristrutturazione edilizia.

Tabella Riassuntiva delle detrazioni per riqualificazione classiche ed eco bonus

Tipologia di intervento	Tetti massimi della detrazione sulle singole unità immobiliari	Tetto massimo di spesa per ogni appartamento
Riqualificazione energetica globale (comma 344)	100.000 euro (65% di 153.846,15 euro)	
Interventi sull'involucro di edifici esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi (comma 345)	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)	
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346)	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)	
Acquisto e posa in opera di schermature solari	60.000 euro (65% di 92.307,69 euro)	- 70% di E 40.000 se l'intervento riguarda almeno il 25% della superficie dell'involucro
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione (comma 347)	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)	- 75% di E 40.000 se con l'intervento si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 347), sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)	
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	30.000 euro (65% di 46.153,84 euro)	

Incombenze da seguire:

In entrambi i casi Riqualficazione classica ed Eco - bonus

- Non vanno fatte comunicazioni preventive
- **Comunicazione alla ASL della notifica preliminare ex D. Lgs 81 del 2008**, qualora ne ricorrano i presupposti.
- **Delibera assembleare di approvazione dei lavori**
- **Consenso del possessore dell'immobile ad eseguire i lavori**
- **Asseverazione di un tecnico** che certifichi la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti. In caso di sostituzione finestre e o caldaie di potenza al focolare inferiore a 100Kw, si può sostituire l'asseverazione con la certificazione del produttore.
- **Attestato di prestazione energetica** o di qualificazione energetica, non necessario in caso di sostituzione finestre, caldaie di potenza al focolare inferiore a 100Kw o pannelli solari.
- **Si deve pagare con un apposito bonifico** con obbligo di ritenuta da parte delle Banche dell'8%, i soggetti titolari di reddito d'impresa non sono obbligati ad utilizzare il bonifico apposito, in quanto la prova del pagamento è data dalle scritture contabili.
- **Va presentata entro 90 giorni dal fine lavori la certificazione energetica all'ENEA** e la scheda informativa, sul sito www.acs.enea.it, ottenendo una ricevuta con protocollo. I lavori devono comportare il risparmio energetico previsto dalla norma (comma 244 L 296/2016).
E' possibile rettificare la pratica inviata all'ENEA anche dopo i 90 giorni.
La data di fine lavori deve essere quella del collaudo e non del pagamento del saldo, (Risoluzione AE 244/E/2007), in caso di finestre e lavori per i quali non è previsto il collaudo la data va documentata da chi ha eseguito il lavoro o dal tecnico che compila la scheda informativa, non può essere fatta un'autocertificazione del contribuente Circ. AE 21/E del 23/4/2010.

- **Se i lavori riguardano più periodi d'imposta**, bisognerà comunicare le spese effettuate nei periodi precedenti all'Agenzia delle Entrate. In questo caso la presentazione dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta, o per via telematica o attraverso intermediari abilitati (incombenza eliminata nel 2014 circolare 31/E/2014)
- **Se i lavori vengono effettuati nei Condomini**, l'Amministratore deve comunicare entro il 28/02 di ogni anno all'Agenzia delle Entrate tutti i dati sui pagamenti dei singoli Condomini, somme detraibili, codice fiscale del beneficiario e dati catastali dell'immobile.

Chi può e chi non può fruire della detrazione:

In entrambi i casi Riqualficazione classica e Eco - bonus.

Possono fruire della detrazione:

- imprese (individuali e società)
- persone fisiche, compresi artigiani e professionisti, tra questi:
 - proprietari
 - inquilini
 - chi detiene l'immobile in comodato (anche dopo il rilascio dell'immobile)
 - familiari entro il terzo grado e affini entro il secondo grado
 - conviventi con il possessore o detentore dell'immobile che sostengono le spese
 - in caso di vendita la detrazione segue l'immobile, salvo diverso accordo da inserire nell'atto
 - erede che detiene l'immobile dopo la morte del titolare della detrazione
- le imprese che svolgono il lavoro o ad altri soggetti privati, in caso di cessione del credito

Non possono fruire della detrazione:

- le imprese che costruiscono immobili (Risoluzione AE 303/E del 15/07/2008 o li posseggono come bene merce, alla cui vendita o locazione è diretta l'attività dell'azienda, (Risoluzione AE 340/E del 01/08/2008). Possono detrarre solo se i lavori vengono eseguiti sugli immobili che usano per la loro attività

Ristrutturazione edilizia (Comma 3 legge 232/2016)

Anche gli incentivi per la ristrutturazione edilizia si dividono in due fattispecie:

- 1 Tipologia classica (detrazione del 50% fino al 31/12/2017 in 10 anni per un massimo di spesa di E 96.000)
- 2 Tipologia sisma-bonus (detrazione dal 70% all'85% fino al 31/12/2021)

Ristrutturazione edilizia 1 - Tipologia classica (Legge 448/2001)

(detrazione del 50% fino al 31/12/2017 in 10 anni massima spesa E 96.000)

- 1A. **Gli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001.** Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali (art. 1117 c.c.).
- 1B. **Quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001.** In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
Gli interventi di manutenzione ordinaria (vedi l'apposito paragrafo) sono quindi ammessi all'agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
- 1C. **Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (per questi interventi la detrazione è stata introdotta dal DL n. 201/2011).
- 1D. **Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto di pertinenza**, anche a proprietà comune.
- 1E. **I lavori finalizzati:**
 - **all'eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi a oggetto ascensori ecc.

- **alla realizzazione di ogni strumento** che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia **idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap** gravi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

1F. Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientrano nell'agevolazione, le somme pagate all'istituto di vigilanza. Rientrano ad esempio:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

1G. Gli interventi per la cablatura degli edifici e per contenere l'inquinamento acustico.

1H. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. E' necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera). E' necessario avere una documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici. Esempio di tali interventi sono:

- l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

1I. Gli interventi per l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

1L. Gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, di apparecchiature o elettrodomestici più sicuri in sostituzione dei vecchi

Tra le opere agevolabili rientrano:

- l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
- il montaggio di vetri anti-infortunio
- l'installazione del corrimano.

1G. Spese collegate alle precedenti ammesse all'agevolazione:

- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - impianti elettrici, impianti a metano
- le spese per l'acquisto dei materiali
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi
- l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori
- gli oneri di urbanizzazione
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi

Numero di Rate per la detrazione = 10 rate annuali

Ristrutturazione edilizia 2 - Tipologia Sisma – Bonus - (detrazione dal 70% all'85% fino al 31/12/2021)

Le opzioni di detrazione per il sisma bonus sono 3.

Prima opzione è stata introdotta dalla finanziaria del 2016 e relativa agli interventi effettuati in zone sismiche 1 e 2. Per tali interventi è prevista una **detrazione del 50% in 5 anni** fino ad un tetto **massimo di E 96.000**.

L'art. 1 comma 2-septies punto 3 ha introdotto il comma 1-ter all'art. 16 del TUIR, allargando questo beneficio anche agli interventi fatti nella zona sismica 3, (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).

L'Art. 16 bis lettera i) del T.U.I.R. modificato dalla precedente finanziaria, rende detraibili gli interventi:

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza **statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;**

Seconda opzione (Interventi in case private)

Se con gli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di una **classe di rischio**, la detrazione di imposta spetta nella misura del **70% per cento** della spesa sostenuta fino ad un tetto **massimo di E 96.000**.

Se con l'intervento si ottiene il passaggio di **due classi di rischio**, la detrazione spetta nella misura dell'**80%**.

Rientrano tra gli importi detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica dell'immobile.

Terza opzione (Interventi in Condomini)

Se con gli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di una **classe di rischio**, la detrazione di imposta spetta nella misura del **75% per cento** della spesa sostenuta, fino ad un tetto **massimo di E 96.000**.

Se con l'intervento si ottiene il passaggio di **due classi di rischio**, la detrazione spetta nella misura dell'**85%**.

La detrazione deve essere esercitata in 5 rate annuali

Rientrano tra gli importi detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica dell'immobile.

Si attende il decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che individui l'efficacia degli interventi effettuati.

Elenco dei Municipi di Roma e zona sismica di appartenenza

Uas - Unità Amministrativa Sismica (Municipio)	Zona sismica	Sottozona sismica	Accelerazione orizzontale massima con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni
Roma I	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma II	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma III	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma IV	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma V	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma VI	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma VII	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma VIII	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma IX	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma X	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma XI	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma XII	2	B	$0.15 \leq ag \leq 0.20$
Roma XIII	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XIV	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XV	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XVI	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XVII	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XVIII	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XIX	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XX	3	A	$0.10 \leq ag \leq 0.15$
Roma XX (isola amministrativa)	3	B	$0.062 \leq ag \leq 0.10$

Incombenze da seguire:

In entrambi i casi Ristrutturazione edilizia classica e Sisma - bonus.

- **concessioni, autorizzazioni, eccetera)** o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori** e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
- **Comunicazione alla ASL della notifica preliminare ex D. Lgs 81 del 2008**, qualora ne ricorrano i presupposti.
- **Accatastamento dell'immobile**
- **Ricevute Ici e IMU** qualora il tributo debba essere pagato.
- **Delibera assembleare di approvazione dei lavori**
- **Consenso del possessore dell'immobile ad eseguire i lavori**
- **Si deve pagare con un apposito bonifico** con obbligo di ritenuta da parte delle Banche dell'8%, i soggetti titolari di reddito d'impresa non sono obbligati ad utilizzare il bonifico apposito, in quanto la prova del pagamento è data dalle scritture contabili.
- **Se i lavori vengono effettuati nei Condomini**, l'Amministratore deve comunicare entro il 28/02 di ogni anno all'Agenzia delle Entrate tutti i dati sui pagamenti dei singoli Condomini, somme detraibili, codice fiscale del beneficiario e dati catastali dell'immobile.

Chi può e chi non può fruire della detrazione:

In entrambi i casi Ristrutturazione edilizia e Sisma - bonus.

Possono fruire della detrazione:

- imprese (individuali e società)
- persone fisiche, compresi artigiani e professionisti, tra questi:
 - proprietari
 - inquilini
 - chi detiene l'immobile in comodato (anche dopo il rilascio dell'immobile)
 - familiari entro il terzo grado e affini entro il secondo grado
 - conviventi con il possessore o detentore dell'immobile che sostengono le spese
 - in caso di vendita la detrazione segue l'immobile, salvo diverso accordo da inserire nell'atto
 - erede che detiene l'immobile dopo la morte del titolare della detrazione
- le imprese che svolgono il lavoro o ad altri soggetti privati, in caso di cessione del credito

Non possono fruire della detrazione:

- le imprese che costruiscono immobili (Risoluzione AE 303/E del 15/07/2008 o li posseggono come bene merce, alla cui vendita o locazione è diretta l'attività dell'azienda, (Risoluzione AE 340/E del 01/08/2008). Possono detrarre solo se i lavori vengono eseguiti sugli immobili che usano per la loro attività

Circolare 43/E del 18/11/2016 Agenzia Entrate sull'utilizzo del "bonifico speciale"

Secondo la precedente risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 55/E del 2012, **il mancato pagamento con un apposito bonifico**, che pregiudichi il rispetto da parte dell'istituto di credito dell'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto dell'8%, **non consente di effettuare la detrazione dell'importo, a meno che non sia possibile ripetere il pagamento in modo corretto.**

Con la circolare 43/E viene introdotto un nuovo principio secondo il quale **può ritenersi che la detrazione spetti** anche nell'ipotesi in cui il bonifico utilizzato non consenta l'effettuazione della ritenuta dell'8% da parte dell'istituto di credito, **purché il beneficiario del bonifico attesti in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme** e di averle inserite in contabilità ai fini della determinazione del reddito.

Tale atto notorio va esibito al CAF o al professionista affinché ci si possa avvalere della detrazione.

Comunicazione Agenzia Entrate spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica (Decreto MEF del 01/12/2016)

L'amministratore di Condominio è tenuto **entro il 28/02** di ogni anno ad inviare la comunicazione relativa alle somme detraibili per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, oltre che la comunicazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per gli appartamenti condominiali.

FAQ del 09/12/2016

FAQ – Spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali

Domanda: Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei condomini con numero di condòmini non superiore a otto (cd “condomìni minimi”)?

Risposta: Se il condominio con condòmini fino a otto ha nominato un amministratore (ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile la nomina dell'amministratore è obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo” non hanno provveduto a nominare un amministratore, gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Domanda: È prevista la pubblicazione di un software di compilazione per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali?

Risposta: Sì, con riferimento alla trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione un *software* per la compilazione e per il controllo.

Domanda: Nel documento “*Modalità di compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni*” viene indicato un controllo di coerenza dell'importo complessivo dell'intervento, in relazione alla somma dei campi “*Importo della spesa attribuita al soggetto*” e “*Importo spesa unità immobiliare*”. In cosa consiste tale controllo?

Risposta: Con riferimento a ciascun intervento effettuato nel condominio, la somma degli importi indicati nel campo 5 “*Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonifico*” e nel campo 6 “*Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico (es. oneri di urbanizzazione)*” deve corrispondere alla somma degli importi indicati in tutti i campi 16 “*Importo spesa unità immobiliare*” e 20 “*Importo della spesa attribuita al soggetto*” riferiti al medesimo intervento.

Esempio

Un condominio, formato da 2 unità immobiliari di cui:

- una ad uso abitativo con 2 comproprietari (CF1 e CF2) che sostengono entrambi le spese
- una ad uso ufficio che non ha pagato

Sostiene spese per un intervento di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni per un importo complessivo di 1000 euro (800 euro pagati tramite bonifico e 200 euro relativi ad oneri di urbanizzazione pagati con modalità diverse).

L'amministratore deve inviare una comunicazione con 3 record di dettaglio (di seguito per maggiore chiarezza sono evidenziati solo i campi principali): Versione del 09/12/2016

N. record	Progressivo intervento	Tipologia intervento	Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con bonifico	Importo complessivo dell'intervento - Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico	Dati catastali dell'unità imm.re	Situazioni Particolari	Importo spesa unità imm.re	Codice Fiscale del soggetto al quale è stata attribuita la spesa	Importo della spesa attribuita al soggetto
1	1	1	800	200	Dati Unità 1	0	0	CF1	200
2	1	1	800	200	Dati Unità 1	0	0	CF2	300
3	1	1	800	200	Dati Unità 2	1	500		

L'importo complessivo dell'intervento (Spese effettuate con bonifico + Spese effettuate con modalità diverse dal bonifico) vale $800 + 200 = 1000$ deve coincidere con la somma di "Importo spesa unità immobiliare" e di "Importo della spesa attribuita al soggetto" cioè $500 + 200 + 300 = 1000$

Format dei dati da chiedere ai Condomini

La comunicazione degli importi detraibili **va inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 28/02 di ogni anno**, per comunicare i dati dell'anno precedente.

Premesso che il software non è ancora stato pubblicato, né sono disponibili le specifiche, basandosi sulle risposte alle FAQ di cui sopra, i dati da inserire saranno i seguenti:

Tipologia intervento in caso di riqualificazione energetica (come da istruzioni mod. Unico/2016, che **potrebbero non coincidere con i codici da inserire in questa comunicazione**):

Codice 1: Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti comma 344 L. 296/2006

Codice 2: Interventi sull'involucro degli edifici esistenti comma 345 L. 296/2006

Codice 3: Installazione pannelli solari comma 346 L. 296/2006

Codice 4: Sostituzione impianti di climatizzazione invernale comma 347 L. 296/2006

Codice 5: Installazione schermature solari Legge 190/2014 art. 47 comma 1 punto 1f)

Codice 6: Installazione impianti di climatizzazione a biomasse L. 190/2014 art. 47 c.1 p. 1g)

Dati catastali dell'immobile:

Sezione, Foglio, particella e subalterno dell'immobile

Situazioni particolari:

Sembra riferirsi al fatto che l'importo sia o meno stato pagato dal condomino al condominio:

Codice 0: Se l'importo è stato pagato

Codice 1: Se l'importo non è stato pagato

Codice Fiscale del beneficiario:

Va inserito il CF di colui che esercita il diritto alla detrazione, può non coincidere con il proprietario, può infatti essere anche un parente o un affine.

Nel caso ci siano più comproprietari che detraggono l'importo va compilato un rigo per ogni comproprietario con la quota che ognuno va a detrarre

Alla luce di ciò ci si chiede se il Condomino deve aver effettuato il pagamento entro il 31/12 o se come recita la guida alla Ristrutturazione Edilizia pag. 4, ha tempo per effettuare il pagamento al Condominio fino al giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Comunicazione di Cessione del Credito degli "incapienti"

La Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015 comma 74 ha introdotto la cessione del credito per gli incapienti.

Comma 74. Gli incapienti potranno cedere il diritto alla detrazione ai fornitori che hanno fatto gli interventi, con modalità da definire con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 43434 del 22/03/2016 dispone:

Modalità da seguire previste nel provvedimento:

- La volontà di cedere il credito deve risultare dal verbale assembleare che approva gli interventi di riqualificazione
- Le aziende cessionari devono comunicare in forma scritta l'accettazione della cessione
- La cessione opera per il 65% della quota del condomino incapiente, come risulta dalla ripartizione
- La cessione è consentita anche per spese pagate nel 2016 riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
- Per poter cedere il credito è necessario che la parte non ceduta venga pagata entro l'anno con apposito bonifico per ristrutturazione edilizia.

Entro il 31/03 dell'anno successivo alla cessione del credito venga inviato all'Agenzia delle entrate un file con il canale Entratel o Fisconline contenente:

- Elenco dei bonifici effettuati l'anno precedente
- Codici fiscali dei Condomini che hanno ceduto il credito che risultavano incapienti nel 2015
- L'importo del credito ceduto da ciascun condomino
- Codici fiscali dei fornitori che hanno acquisito il credito
- L'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi

Il software per l'invio ancora non esiste.

Il credito potrà essere utilizzato dalle aziende cessionarie entro tali limiti:

- Può essere utilizzato a partire dal 10/04/2017 in dieci quote annuali
- Il credito può essere usato solo in compensazione con altre imposte
- L'F24 con cui si utilizza tale credito va presentato solo tramite il servizio telematico
- Non è possibile chiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione
- Il credito non utilizzato in un anno può essere utilizzato in quello successivo

Nuove norme per il versamento delle ritenute d'acconto operate sulle imprese

(comma 36 legge 232/2016)

Quello riportato nel comma 36 **non sembra essere un obbligo ma una facoltà** lasciata all'amministratore per versare le ritenute, (solo quelle con codice tributo 1019 e 1020) che di solito sono di basso importo, in due scadenze annuali 30/06 e 20/12, il versamento va fatto subito quando l'importo da versare raggiunga E 500,00.

Tale comma però introduce un **obbligo** ossia quello del **pagamento da fare alla ditta tramite conto correnti e con mezzi che consentano un controllo** (sia possibile verificare la data e l'importo pagato).

Le sanzioni per il mancato versamento delle ritenute ex art. 25 ter del d.p.r. 600/1973 prevede una:

- **sanzione da E 250,00 ad E 2.000,00**

36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. **Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500.**

Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.

2-ter. **Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli**, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Novità sulle partite iva

Regime di cassa (Commi 17-23 legge 232/2016)

Modifica la tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza con **il principio di cassa**.

Devono pertanto essere più dettagliate le annotazioni da effettuare nei registri contabili.

Pertanto i soggetti in contabilità semplificata devono **annotare** cronologicamente, in **un apposito registro**, i **ricavi** percepiti indicando, per ciascun incasso:

- a) il relativo importo;
- b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
- c) gli estremi della fattura o altro documento emesso.

In un **diverso registro** vanno annotate **cronologicamente** e con riferimento alla **data di pagamento** (in ossequio ai criteri di cassa) le **spese sostenute nell'esercizio**. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso

Nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

Le annotazioni vanno fatte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tale nuovo **regime entra in vigore dal 01/01/2017**, si attende un decreto di attuazione.

Il reddito viene determinato con la seguente operazione:

- + Ricavi e proventi incassati**
- + autoconsumo di beni dell'imprenditore o famigliari**
- + redditi degli immobili "patrimonio"**
- + plusvalenze e sopravvenienze attive**

- Spese sostenute**
- quote di ammortamento**
- perdite di beni strumentali**
- perdite su crediti**
- accantonamento TFR**

Comma 17

17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. **Il reddito d'impresa** dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, **è costituito dalla differenza** tra **l'ammontare dei ricavi** di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 **percepiti** nel periodo d'imposta e **quello delle spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»;

Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata INPS (C. 165 L. 232/2016)

Riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (non collaboratori) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995).

Pertanto l'aliquota per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, risulta essere :

- **25%** in luogo del 29% per il **2017**
- **25%** in luogo del 33% per il **2018**

Per gli iscritti ad altre casse o gestioni previdenziali o pensionali, resta confermata l'aliquota del:

- **24%**

Testo del comma 165

165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

Nuova Imposta sul reddito delle Imprese IRI (Comma 547 punto b) legge 232/2016)

Le imprese individuali società in nome collettivo e in accomandita semplice, **purché siano in contabilità ordinaria**, saranno soggetti a tassazione separata con aliquota **IRI = IRES che dal 2017 passa dal 27,5% al 24%**. Tale aliquota **si applica solo agli utili che restano in azienda**, quelli prelevati dai soci vengono dedotti dal reddito d'impresa, e quindi saranno tassati in capo ai soci con l'aliquota IRPEF di pertinenza.

Contabilità ordinaria

Si può optare per questo regime a prescindere dalla grandezza, ricordo infatti che la contabilità ordinaria può essere scelta indipendentemente dalle dimensioni, diventa obbligatoria per le persone fisiche e società di persona, quando superano:

- E 400.000 di ricavi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi
- E 700.000 di ricavi per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Prevede la tenuta dei seguenti libri contabili:

- libro giornale: contiene l'annotazione di tutte le operazioni in ordine cronologico
- libro inventari: dove si riporta la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore
- registri IVA: composti dal registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e dal registro degli acquisti
- registro dei beni ammortizzabili: evidenzia i beni a fecondità ripetuta
- scritture ausiliarie: conti di mastri e scritture di magazzino.

La legge di bilancio ha confermato la riduzione dal 2017 dell'IRES al 24%

Testo del comma 547

547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
- b) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente: «Art. 55-bis (Imposta sul reddito d'impresa). - 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, e' escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con **l'aliquota prevista dall'articolo 77**. (= IRES 24% dal 2017

Abolizione degli studi di settore (art. 7 bis D.L. 193-2016)

Gli studi di settore per l'esercizio 2017 sono stati aboliti e saranno sostituiti da **indici sintetici di affidabilità fiscale**. Sulla base di tali indici l'Agenzia delle entrate valuterà l'affidabilità dei contribuenti e in base ad essa deciderà le azioni da adottare nei loro confronti,

Deciderà quindi se:

- premiare i contribuenti affidabili riducendo i termini dell'accertamento
- sottoporli a controlli più incisivi.

Probabilmente tali indici si baseranno sulle ultime annualità degli studi di settore dai quali per ogni esercizio verranno valutati i risultati che probabilmente non saranno resi noti al contribuente.

Nuove comunicazioni telematiche (art. 4 D.L. 193-2016)

In seguito all'abolizione degli studi di settore è stata introdotta una nuova incombenza ossia quella della **comunicazione della liquidazione iva periodica**, solo per i contribuenti in regime iva semplificata o ordinaria, **sono esclusi i contribuenti nel regime forfettario e dei minimi**. Resta per il 2017 l'obbligo dell'invio dello spesometro, ossia dell'elenco dei clienti e fornitori.

Solo per l'esercizio 2017 ci saranno le seguenti incombenze sia per lo spesometro che per l'invio della liquidazione Iva (che ha la stessa scadenza sia per i contribuenti mensili che per i trimestrali). Le prime due scadenze, quelle di aprile, dal 2018 non ci saranno più.

10 aprile 2017	Comunicazione	spesometro	anno 2016 (contribuenti mensili)
20 aprile 2017	Comunicazione	spesometro	anno 2016 (contribuenti trimestrali)
31 maggio 2017	Comunicazione	iva	anno 2017 (I trimestre 2017)
25 luglio 2017	Comunicazione	spesometro	anno 2017 (I-II trimestre 2017)
16 settembre 2017	Comunicazione	iva	anno 2017 (II trimestre 2017)
30 novembre 2017	Comunicazione	spesometro	anno 2017 (III trimestre 2017)
30 novembre 2017	Comunicazione	iva	anno 2017 (III trimestre 2017)
28 febbraio 2018	Comunicazione	spesometro	anno 2017 (IV trimestre 2017)
28 febbraio 2018	Comunicazione	iva	anno 2017 (IV trimestre 2017)
15 marzo 2018	Pagamento saldo iva anno precedente		
28 aprile 2018	Invio dichiarazione iva anno precedente		

Dal 2018 se si opta entro il 31/12/2017 per la fatturazione elettronica non va fatta nessuna comunicazione. In caso contrario le scadenze saranno all'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre ossia (tranne che per il II trimestre rinviata dal 31/8 al 16/9):

31 maggio 2018	Comunicazione	spesometro	anno 2018 (I trimestre 2018)
31 maggio 2018	Comunicazione	iva	anno 2018 (I trimestre 2018)
16 settembre 2018	Comunicazione	spesometro	anno 2018 (II trimestre 2018)
16 settembre 2018	Comunicazione	iva	anno 2018 (II trimestre 2018)
30 novembre 2018	Comunicazione	spesometro	anno 2018 (III trimestre 2018)
30 novembre 2018	Comunicazione	iva	anno 2018 (III trimestre 2018)
28/29 febbraio 2019	Comunicazione	spesometro	anno 2018 (IV trimestre 2018)
28/29 febbraio 2019	Comunicazione	iva	anno 2018 (IV trimestre 2018)
15 marzo 2019	Pagamento saldo iva anno precedente		
30 aprile 2019	Invio dichiarazione iva anno precedente		

E' possibile che per vengano modificare queste scadenze, modificando l'invio da trimestrale a semestrale.

Le sanzioni sono le seguenti:

- Omessa o errata trasmissione dello spesometro:

€ 2,00 per ciascuna fattura con un massimo di **€ 1.000,00**

riduzione del 50% (massimo € 500,00) se l'omissione ovvero l'errore viene sanato entro i quindici giorni seguenti la scadenza

- Omessa, incompleta o infedele «liquidazione Iva periodica»:

da **€ 500,00** ad **€ 2.000,00**

riduzione del 50% se l'omissione ovvero l'errore viene sanato entro i quindici giorni seguenti la scadenza

Super Ammortamento (Commi 8-10 legge 232/2016)

Il comma 8 proroga al 31/12/2017 l'**aumento del 40%** delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) per:

- investimenti in beni strumentali nuovi
- veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

L'agevolazione spetta sino al 30 giugno 2018, purché:

- l'ordine di acquisto sia stato accettato dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017
- entro il 31/12/2017 sia anche stato fatto il pagamento di acconti non inferiori al 20%.

Con il **comma 9** si agevola con l'**aumento del 150% del costo di acquisto** e quindi delle quote di ammortamento, di beni strumentali nuovi ad **alto contenuto tecnologico** che favoriscano i processi di trasformazione tecnologica in Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge). In tal modo si ammortizza un valore pari al 250% del costo di acquisto.

E' escluso l'acquisto di beni con ammortamenti inferiori al 6,5, quindi sono esclusi i fabbricati.

Il **comma 10** dispone l'aumento del 40% del costo di acquisto e quindi delle quote di ammortamento, dei beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge e riportato di seguito: software funzionali a favorire una transizione verso l'industria 4.0), purché si siano acquistati anche i beni di cui al comma 2.

Testo comma 8-9-10

8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del 150 per cento.

10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni e' maggiorato del 40 per cento.

Dichiarazione Iva Autonoma

Con la legge di stabilità del 2015 è stato introdotto dal 2016 (poi slittato al 2017 col decreto mille proroghe n. 11 del 27/02/2015) l'obbligo di inviare in modo autonomo (non allegata alla dichiarazione dei redditi modello Unico) la dichiarazione iva, abolendo così l'obbligo entro il 28/02 di inviare la comunicazione annuale dei dati IVA.

Solo per l'anno 2017

- la scadenza dell'invio è il **28/02/2017**
- il pagamento può essere fatto entro il **16/03/2017** o in sede di versamento del saldo della dichiarazione dei redditi, con l'aggiunta dell'addizionale dello 0,4%.

Dal 2018 in poi

- l'invio va fatto dal **01/02/2018 al 30/04/2018**
- il pagamento può essere fatto entro il **16/03/2017** o in sede di versamento del saldo della dichiarazione dei redditi, con l'aggiunta dell'addizionale dello 0,4%.

Fatturazione elettronica

Con opzione che doveva essere fatta entro il 31/12/2016, il professionista poteva scegliere di inviare le fatture elettroniche per il 2017 **e per i 4 anni successivi** all'Agenzia delle Entrate.

Tale opzione riguarda solo i contribuenti Iva, **sono esclusi i professionisti in regime forfettario**.

Si può scegliere tra due sistemi alternativi:

Primo sistema

Si inviano all'Agenzia delle Entrate **trimestralmente solo alcuni dati riguardanti le fatture** e non le fatture. Tali dati riguardano il numero della fattura, l'importo i dati del committente ecc. Va esercitata **l'opzione** di cui sopra entro il 31/12/2016 che **è valida** dal 01/01/2017 in poi **per 5 anni** e si rinnova automaticamente salvo disdetta.

Il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate è denominato **"Fatture e Corrispettivi"** a cui si accede da Fisconline, Entratel o con la propria Identità Personale.

La trasmissione avviene ogni tre mesi entro l'ultimo del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Secondo sistema

Si deve sempre esercitare l'opzione per **l'invio trimestrale**, ma in questo caso **vengono inviate le e-fatture** le stesse utilizzate per la Pubblica amministrazione servendosi del **Sistema di Interscambio SdI**. Con questo sistema vengono inoltrate le fatture elettroniche alle amministrazioni pubbliche e anche ai privati destinatari, il sistema informatico dopo aver ricevuto le fatture, le controlla e le inoltra ai destinatari.

Al sistema si accede per il tramite del portale **ivaservizi.agenziaentrate.gov.it** (o **www.fatturapa.gov.it** per le fatture verso la PA).

I vantaggi con entrambi i sistemi sono:

- No alla presentazione delle comunicazioni relative allo spesometro
- No obbligo di registrazione nei registri fatture emesse e acquisti
- No obbligo di apposizione del visto di conformità
- Priorità per i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione
- Termini di accertamento ridotti di un anno solo per i soggetti che garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti.
- No comunicazioni black list
- No comunicazione acquisti effettuati da operatori di San Marino
- No Modelli Intrastat
- No comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing

Le sanzioni

Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, il decreto fiscale fissa sanzioni che vanno da 25 a 25mila euro. Mentre per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva si applica una sanzione:

- **da 5.000 a 50.000 euro.**